



# Disciplinare per la modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni

*Approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 384 del 22/12/2023*

## Sommario

Art. 1 – Ambito di applicazione .....	1
Art. 2 – Tipologie di controlli.....	1
Art. 3 - Modalità dei controlli.....	2
Art. 4 - Termine per l'effettuazione dei controlli .....	3
Art. 5 - Rilevazione di errori sanabili o imprecisioni .....	3
Art. 6 - Esiti del controllo .....	3
Art. 7 - – Controlli effettuati dalla Camera di Commercio per conto di altre amministrazioni .....	3
Art. 8 - Rinvio.....	3

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente atto disciplina ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000 i criteri e le modalità di svolgimento del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio che, a qualsiasi titolo, pervengono alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest (in seguito, anche Camera di Commercio). Disciplina altresì i controlli attivati da parte di altre amministrazioni su dati ed informazioni contenute nelle banche dati della Camera di Commercio.
2. Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, presentato in sostituzione del certificato rilasciato da altra amministrazione pubblica, così come disciplinato dall'art. 1, lett. g) del D.P.R. 445/2000.
3. Per dichiarazione sostitutiva di atto notorio si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del sottoscrittore, così come disciplinato dall'art. 1, lett. h) del D.P.R. 445/2000.
4. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi al fine di ottenere benefici di qualunque specie.
5. I presenti criteri non si applicano alla procedura di rinnovo degli organi camerali e in ogni altro caso in cui la legge preveda particolari modalità di controllo per specifici ambiti

### **Art. 2 – Tipologie di controlli**

1. In via generale non possono essere richiesti documenti che siano già in possesso della Camera di Commercio o che possano essere acquisiti presso altre Pubbliche Amministrazioni.



Per il principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1 della L. 241/90, la documentazione spontaneamente prodotta dal privato può essere acquisita e utilizzata a fini istruttori.

2. La Camera di Commercio è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio alla stessa presentate; tali controlli possono essere svolti secondo le seguenti modalità:
  - a. controllo a campione: viene effettuato su un congruo numero di dichiarazioni presentate in merito a ciascun procedimento, determinato in percentuale su quello complessivo; l'individuazione delle dichiarazioni da assoggettare a controllo avviene utilizzando criteri di casualità preferibilmente tramite l'utilizzo di strumenti informatici;
  - b. controllo puntuale: ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, riguarda tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali sorgono fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora si sia in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri
3. I controlli indicati al punto 2, lett a) e b) sono tra loro complementari; è pertanto possibile effettuare controlli puntuali, se ritenuto opportuno o necessario, anche nel caso siano avviati controlli a campione per la stessa tipologia di procedimento.
4. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall'amministrazione certificante. In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione dei certificati non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri per l'interessato con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
5. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà la Camera di Commercio provvede, per quanto possibile, con verifiche presso i soggetti in grado di fornire delucidazioni in merito a quanto dichiarato. Se le relative informazioni non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, né documentabili direttamente dall'interessato, il responsabile del procedimento, laddove ne abbia facoltà, può compiere verifiche in loco oppure effettuare controlli attraverso il competente organo della pubblica amministrazione.
6. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari, le informazioni contenute nei certificati e nei documenti trasmessi da altre pubbliche amministrazioni saranno trattate esclusivamente dal personale assegnato al procedimento di controllo. I casellari ad uso Pubbliche Amministrazioni acquisiti per fini di controllo dovranno essere distrutti successivamente al controllo medesimo, salvo i casi in cui risultino iscrizioni che obblighino alla revoca del beneficio.

### **Art. 3 - Modalità dei controlli**

1. Il controllo a campione è effettuato su un numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese nei confronti della Camera di Commercio. Tale percentuale in via generale è pari almeno pari al 5% delle dichiarazioni sostitutive presentate.
2. Il dirigente di Area, relativamente ai procedimenti di propria competenza, può stabilire una percentuale di controlli inferiore al minimo di cui al precedente punto 1, con proprio atto motivato, solo qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo sia molto elevato o qualora si intenda effettuare un controllo più mirato ed incisivo delle dichiarazioni sostitutive.



3. Qualora la percentuale delle dichiarazioni mendaci risulti particolarmente elevato, il dirigente competente valuta l'opportunità di disporre l'allargamento del campione ovvero l'effettuazione del controllo su tutte le dichiarazioni pervenute.
4. Ciascun dirigente di Area determina con atto motivato le specifiche modalità di estrazione del campione, anche mediante ausilio di strumenti informatici.

#### **Art. 4 - Termine per l'effettuazione dei controlli**

1. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori sono effettuati con cadenza almeno semestrale.
2. Con provvedimento motivato del dirigente i controlli possono essere effettuati con cadenza diversa, inferiore a quella indicata al punto 1, a seconda della tipologia di procedimento considerato.

#### **Art. 5 - Rilevazione di errori sanabili o imprecisioni**

1. Qualora nel corso del procedimento amministrativo l'ufficio competente rilevi nelle dichiarazioni sostitutive mere irregolarità, imprecisioni od omissioni che non costituiscono falsità ai sensi degli artt. 71 ess. Del D.P.R. n. 445/2000, ne dà notizia all'interessato invitandolo, con comunicazione scritta, alla regolarizzazione e/o al completamento della dichiarazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, con l'avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa non avrà seguito e verrà adottato provvedimento negativo. La comunicazione di cui sopra viene inviata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

#### **Art. 6 - Esiti del controllo**

1. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il dirigente competente, o il responsabile del procedimento se delegato, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, ex articolo 75 del DPR 445/2000, e inoltra la denuncia all'autorità giudiziaria. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione alla persona interessata, così come del provvedimento finale.

#### **Art. 7 - – Controlli effettuati dalla Camera di Commercio per conto di altre amministrazioni**

1. La Camera di Commercio è tenuta a svolgere verifiche per conto delle altre pubbliche amministrazioni nei termini stabiliti da eventuali intese e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 8 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente atto si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.